

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 23 novembre 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione
Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 19a cpv. 1 frase introduttiva

¹ I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata ai cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS e alle persone di cui all'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza del 22 maggio 2002² sull'introduzione della libera circolazione delle persone computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numeri 4 e 5 se:

Art. 20a frase introduttiva

I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora ai cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS e alle persone di cui all'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza del 22 maggio 2002³ sull'introduzione della libera circolazione delle persone computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numeri 4 e 5 se:

*Art. 45 cpv. 1
Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 77 cpv. 6^{bis} e 7

^{6bis} Nell'esame dei gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b e secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStr è tenuto conto delle indicazioni e delle informazioni di servizi specializzati.

1 RS 142.201
2 RS 142.203
3 RS 142.203

⁷ Le disposizioni dei capoversi 1–6^{bis} sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Art. 86 cvp. 5

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 90a

Concerne soltanto il testo francese.

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

23 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 5000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500

Zurigo	504	Sciaffusa	24
Berna	314	Appenzello Esterno	14
Lucerna	110	Appenzello Interno	4
Uri	9	San Gallo	153
Svitto	36	Grigioni	63
Obvaldo	10	Argovia	170
Nidvaldo	11	Turgovia	64
Glarona	11	Ticino	113
Zugo	46	Vaud	197
Friburgo	64	Vallese	82
Soletta	74	Neuchâtel	56
Basilea Città	104	Ginevra	166
Basilea Campagna	79	Giura	22

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 3 dicembre 2010⁴ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 3 dicembre 2010 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono riportati al primo trimestre dell'anno successivo.

⁴ RU 2010 5959

Allegato 2
(art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 3500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1750

Zurigo	353	Sciaffusa	17
Berna	220	Appenzello Esterno	10
Lucerna	77	Appenzello Interno	3
Uri	6	San Gallo	107
Svitto	25	Grigioni	44
Obvaldo	7	Argovia	119
Nidvaldo	8	Turgovia	45
Glarona	8	Ticino	79
Zugo	32	Vaud	138
Friburgo	45	Vallese	57
Soletta	52	Neuchâtel	39
Basilea Città	73	Ginevra	116
Basilea Campagna	55	Giura	15

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1750

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 3 dicembre 2010⁵ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 3 dicembre 2010 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono riportati al primo trimestre dell'anno successivo.

⁵ RU 2010 5959